

Indennità di malattia e maternità: pagamento diretto grazie all'Emens

Paola Sanna *Consulente del Lavoro in Trento*



L'Inps, comunicando l'abolizione dei modd. ind.mal 1 e ind.mal 2, detta alle proprie sedi le istruzioni per la quantificazione delle indennità economiche di malattia e maternità in caso di pagamento diretto ai lavoratori dipendenti a tempo pieno dei settori diversi dall'agricoltura

Inps - Circolare 22.7.2009, n. 94

Con l'introduzione da gennaio 2005 del sistema E-Mens di mensilizzazione delle denunce retributive che - come si ricorderà - ha sostituito il vecchio modello 01/M, l'Inps ha richiesto in una prima fase le informazioni necessarie per gestire ed aggiornare il conto assicurativo di ciascun lavoratore e, da luglio 2008, ha ampliato la natura delle informazioni richieste nel flusso.

Tra gli obiettivi finali di questo importante processo attivato dall'Istituto, assume un ruolo significativo anche l'eliminazione di gran parte della modulistica esistente, spesso utilizzata per la determinazione delle prestazioni sostitutive del reddito, che si sta realizzando grazie all'utilizzo delle informazioni ora trasmesse attraverso il flusso E-Mens. Ad esempio, l'inserimento delle ultime quattro indicazioni relative a orario contrattuale, retribuzione teorica del mese, numero delle mensilità annue, percentuale dell'orario svolto dai lavoratori a tempo parziale permettono all'Istituto di avere i dati necessari per liquidare - nei casi di pagamento diretto - alcune prestazioni a sostegno del reddito, senza più coinvolgere il datore di lavoro nella predisposizione di modulistica *ad hoc*. Attraverso l'utilizzo delle stesse informazioni inoltre, l'Istituto è in grado di ricostruire anche eventuali accrediti di retribuzione figurativa.

Il concetto di «giorni lavorabili»

In applicazione di quanto disposto con circolare

Inps n. 134382/1982, per la determinazione delle giornate lavorabili ai fini della ricostruzione della retribuzione media globale giornaliera, il divisore che attualmente viene assunto è così strutturato:

□ se al dipendente è stata attribuita la qualifica di operaio, il divisore è pari a:

- 26, per il calcolo della retribuzione;

- 25, per il calcolo dei ratei di mensilità aggiuntive;

□ se al dipendente è stata invece attribuita la qualifica di impiegato, il divisore è pari a:

- 30 sia per il calcolo della retribuzione, sia per il calcolo dell'incidenza delle mensilità aggiuntive.

In questa prima fase di avvio della determinazione dell'indennità economica per malattia e maternità ai fini del pagamento diretto, l'Inps precisa che i dati che emergono dal flusso E-Mens

sono molto più precisi e permettono di ricostruire in modo più corretto i giorni lavorabili di ciascun periodo di paga.

Pertanto, per i soggetti a tempo pieno i giorni lavorabili saranno prelevati direttamente dal flusso E-Mens; resterà invece convenzionalmente fissato a 312/anno (cioè 26 gg. mese x 12 mesi) il valore assunto in caso di sog-


getti con part-time verticale.

Le indennità di malattia e maternità

Con circolare n. 115/2008 l'Istituto aveva già diffuso alle sedi le istruzioni per la liquidazione delle indennità di disoccupazione non agricola e di mobilità, attraverso l'uso dei dati contenuti nel flusso E-Mens; con questa nuova interpretazione estende l'utilizzo del flusso anche per la determinazione e la successiva liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità - sempre nelle ipotesi in cui è tenuto ad effettuare il pagamento diretto al beneficiario della prestazione. Per effetto di queste nuove modalità di determinazione delle prestazioni da parte dell'Istituto - quando lo stesso ovviamente ne è tenuto al pagamento diretto - vengono eliminati i modelli *ind.mal1* e *ind.mal2*,

Dall'E-Mens le informazioni per il calcolo della retribuzione media globale giornaliera

Pagamento diretto Inps di indennità economica malattia e maternità



che non saranno pertanto più richiesti al datore di lavoro con effetto immediato.

Le istruzioni Inps

Al fine di permettere la corretta determinazione degli importi da porre in liquidazione diretta, l'Inps, nella circolare n. 94/2008 in esame, ripercorre le operazioni che gli uffici dovranno seguire nel calcolo delle indennità economiche di malattia e maternità.

Se in presenza di un soggetto con qualifica di operaio, è necessario:

- individuare la retribuzione teorica del mese che precede l'assenza, così come riportata nell'apposito campo del flusso E-Mens;
- determinare la base retributiva, moltiplicando la retribuzione mensile per il numero delle mensilità aggiuntive riportato nel flusso E-Mens, dividendo il quoziente per 12000, poiché, come noto, nel flusso le mensilità sono riportate in millesimi;
- dividere successivamente l'importo ottenuto per il numero delle giornate feriali rilevabili dal mese considerato.

Qualora il flusso E-Mens consultato sia relativo ad una frazione di mese, retribuzione teorica e giorni feriali saranno legati alla stessa frazione.

Se, invece, ci si trova in presenza di un soggetto con qualifica di impiegato, l'Istituto opera come segue:

- individua la retribuzione teorica del mese che precede l'assenza, così come riportata nell'apposito campo del flusso E-Mens;

- determina la base retributiva, moltiplicando la retribuzione teorica mensile per il numero delle mensilità aggiuntive riportato nel flusso E-Mens, dividendo il quoziente per 12.000;

- divide successivamente l'importo ottenuto per il divisore 30.

Poiché in presenza di impiegati la retribuzione è mensilizzata, quando il flusso E-Mens consultato è relativo ad una frazione di mese, retribuzione teorica e giorni feriali saranno riportati su base intera mensile, per poter poi ricostruire il corretto parametro retributivo giornaliero.

Analoga procedura viene attivata in caso di determinazione della retribuzione media globale giornaliera in caso di congedo parentale, non utilizzando a tal fine le informazioni legate all'incidenza delle mensilità aggiuntive.

Le sedi dell'Istituto - in attesa di avere a disposizione la procedura informatica aggiornata - attingeranno comunque ai dati del flusso E-Mens per la liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità in regime di pagamento diretto; nel caso in cui sia rilevato un mancato utilizzo del flusso E-Mens da parte del datore di lavoro, richiederanno al lavoratore idonea documentazione per permettere l'acquisizione delle informazioni necessarie alla gestione della pratica.

1. Premessa

e quadro normativo

L'art. 44, comma 9, della legge 24.11.2003, n. 326, ha introdotto, a far data dal 1° gennaio 2005, il sistema di mensilizzazione delle denunce retributive (E-Mens). Tale sistema dispensa le aziende, come anche precisato dalla circolare n. 152/2004, dalla compilazione di modelli sostitutivi integrativi o rettificativi del conto assicurativo.

A decorrere dal mese di luglio 2008 (cfr. messaggi n. 11037 del 14.5.2008 e n.12561 del 29.5.2008), il flusso delle denunce retributive mensili (E-Mens) è stato arricchito allo scopo di consentire la determinazione della base di calcolo delle prestazioni.

Si è quindi previsto l'inserimento di quattro nuove informazioni, relative a:

- orario contrattuale;
- retribuzione «teorica» del mese;
- numero di mensilità annue;
- percentuale part-time.

Il flusso retributivo così implementato consente la liquidazione delle prestazioni a sostegno del reddito a pagamento diretto che fanno riferimento alla retribuzione percepita per la loro determinazione, nonché il relativo accredito figurativo, senza dover richiedere alle aziende alcuna documentazione aggiuntiva.

Inoltre la maggiore precisione e puntualità offerta dal flusso E-Mens per quanto attiene ai dati retributivi consente la rilevazione dei giorni lavorabili (feriali) di ogni singolo mese⁽¹⁾.

In questa prima fase tale rilevazione sarà limitata agli **impiegati ed operai con rapporto di lavoro full-time** mentre continuerà ad operare, per il momento, nei casi di rapporti di lavoro a part-time verticale il valore convenzionale «312» che, riferito ad un anno intero, presenta comunque un grado di approssimazione largamente accettabile.

Va, inoltre, considerato che l'integrazione delle basi di dati operata in attuazione del sesto comma dell' articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (come modificato dall'articolo unico, comma 1184, della legge n. 296/2006), rende disponibili agli operatori i dati riguardanti la cessazione dei rapporti di lavoro comunicati ai «servizi competenti» con il modello Unificato lav (Unilav).

Con la circolare n. 115 del 31.12.2008 sono state già fornite le indicazioni per la liquidazione delle prestazioni di disoccupazione non agricola e di mobilità mediante l'utilizzo delle informazioni contenute nel flusso E-Mens.

Con la presente circolare si forniscono le istruzioni relative alla liquidazione delle indennità di malattia e maternità, a pagamento diretto, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli, mediante l'utilizzo delle informazioni integrate contenute nel flusso E-Mens, che dovranno trovare applicazione con effetto immediato.

Inps - Circolare 22 luglio 2009, n. 94

Oggetto: Pagamento diretto delle indennità di malattia e maternità per lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli: utilizzo delle informazioni integrate contenute nelle denunce retributive mensili (E-Mens).

Abolizione della dichiarazione dei dati salariali da parte del datore di lavoro (mod. ind.mal 1 e mod. ind.mal 2)

Sommario: 1. Premessa e quadro normativo; 2. Aggiornamento della modulistica; 3. Innovazioni procedurali; 4. Istruzioni operative

2. Aggiornamento della modulistica

La presenza nel flusso E-Mens di tutte le informazioni necessarie per la liquidazione delle predette prestazioni consente di eliminare con effetto immediato i modelli ind.mal 1 e ind.mal 2 che, conseguentemente, non dovranno essere più richiesti ai datori di lavoro.

3. Innovazioni procedurali

Le procedure di liquidazione delle indennità di cui trattasi saranno implementate con l'automatico inserimento, negli appositi campi, dei dati necessari al calcolo degli importi da porre in pagamento.

La disponibilità della procedura aggiornata sarà comunicata con specifico messaggio.

Si indicano di seguito le modalità di determinazione della base di calcolo delle indennità di malattia, congedo di maternità e congedo parentale, in favore dei lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli, attraverso l'utilizzo delle nuove informazioni contenute nel flusso E-Mens.

I dati retributivi di riferimento sono quelli riportati nella dichiarazione E-Mens:

- del mese precedente la data di inizio del periodo da indennizzare, per i lavoratori in costanza di rapporto di lavoro;
- del mese precedente la data di cessazione o sospensione dal rapporto lavoro per i lavoratori disoccupati o sospesi.

A) Indennità di malattia e congedo di maternità: retribuzione media globale giornaliera

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli operai è necessario:

1. individuare la retribuzione teorica⁽²⁾ del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di malattia o di congedo di maternità, ovvero di quello precedente la data di cessazione/sospensione dal rapporto di lavoro;
2. determinare la base retributiva di calcolo: retribuzione teorica moltiplicata per numero mensilità annue, diviso per il quoziente 12.000 (nel flusso E-Mens il numero delle mensilità aggiuntive è espresso in millesimi)⁽³⁾;
3. dividere l'importo ottenuto per il numero delle giornate feriali comprese nel mese considerato.

Esempio:

- *Inizio del periodo indennizzabile:* 15.03.2009
- *Retribuzione teorica di febbraio 2009:* 1.200,00 euro
- *Giorni feriali di febbraio:* 24
- *Numero mensilità annue:* 13

Pertanto:

1. Retribuzione teorica = 1.200,00 euro
2. Base retributiva di calcolo = 1.200,00 euro x 13.000 : 12.000 = 1.300,00 euro

3. Retribuzione media globale giornaliera (RMGG) = 1.300 : 24 = 54,17 euro.

Nel caso in cui la dichiarazione E-Mens da prendersi a riferimento sia relativa ad una frazione di mese, si continua ad utilizzare la stessa regola, considerando retribuzione teorica e giorni feriali compresi nella frazione medesima.

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli impiegati è necessario:

1. individuare la retribuzione teorica (vedi nota 2) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di malattia o di congedo di maternità, ovvero di quello precedente la data di cessazione/sospensione dal rapporto di lavoro;

2. determinare la base retributiva di calcolo: retribuzione teorica moltiplicata per numero mensilità annue, diviso per il quoziente 12.000 (vedi nota 3)

3. dividere l'importo ottenuto per 30.

Esempio:

- *Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009*

- *Retribuzione teorica di gennaio 2009: 1.500,00 euro*

- *Numero mensilità annue: 14*

Pertanto:

1. Retribuzione teorica = 1.500,00 euro

2. Base retributiva di calcolo = 1.500,00 euro x 14.000 : 12.000 = 1.750,00 euro

3. 1.750,00 euro : 30 = 58,33 euro.

Considerato che per gli impiegati la retribuzione è mensilizzata, nel caso in cui si debbano utilizzare i dati E-Mens relativi a frazioni di mese (mensilità con data di assunzione e/o di cessazione), occorre riparametrare la retribuzione teorica al mese intero per poi seguire le procedure di calcolo sopra descritte.

Per la determinazione della **retribuzione teorica riparametrata ad un mese intero** è necessario:

1. dividere la retribuzione teorica (vedi nota 2) relativa alla frazione di mese per il numero dei giorni di calendario compresi tra la data di assunzione/inizio mese e la data di cessazione/fine mese;

2. moltiplicare l'importo giornaliero così ottenuto per il numero dei giorni del mese.

Esempio:

- *Inizio del periodo di astensione obbligatoria (impiegata): 15.04.2009*

- *Giorno di assunzione: 2 marzo 2009*

- *Retribuzione teorica di marzo: 1.400,00 euro*

Pertanto:

Calcolo della retribuzione teorica riparametrata al mese intero:

1. 1.400,00 euro : 30 = 46,67 euro per giorno

2. 46,67 euro x 31 = 1.446,77 euro.

B) Indennità di congedo parentale: retribuzione media globale giornaliera

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli **operai** è necessario:

1. individuare la retribuzione teorica (vedi nota 2) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di congedo parentale;

2. dividere l'importo della retribuzione teorica per il numero delle giornate feriali comprese nel mese considerato.

Esempio:

- *Inizio del periodo indennizzabile: 15.03.2009*

- *Retribuzione teorica di febbraio 2009: 1.200,00 euro*

- *Giorni feriali di febbraio: 24*

Pertanto:

1. Retribuzione teorica = 1.200,00 euro

2. 1.200,00 euro : 24 = 50 euro.

Per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera degli impiegati è necessario:

1. individuare la retribuzione teorica (vedi nota 2) del mese immediatamente precedente l'inizio del periodo di congedo parentale;

2. dividere l'importo della retribuzione teorica per 30.

Esempio:

- *Inizio del periodo indennizzabile: 15.02.2009*

- *Retribuzione teorica di gennaio 2009 = 1.200,00 euro*

Pertanto:

1. Retribuzione teorica = 1.200,00 euro

2. 1.200,00 euro : 30 = 40,00 euro.

Nel caso in cui si debbano utilizzare i dati E-Mens relativi a frazioni di mese (mensilità con data di assunzione e/o di cessazione), occorre riparametrare la retribuzione teorica al mese intero, seguendo il procedimento descritto al precedente punto A, per poi seguire le procedure di calcolo sopra descritte.

4. Istruzioni operative

Al fine di garantire omogeneità e tempestività di servizio su tutto il territorio nazionale, realizzando la necessaria continuità tra perdita della retribuzione e fruizione delle prestazioni, le sedi, in attesa dell'aggiornamento della procedura informatica, dovranno utilizzare esclusivamente i dati già presenti in E-Mens, secondo i criteri di calcolo illustrati ai precedenti punti A e B, per la liquidazione delle prestazioni di malattia e maternità a pagamento diretto in favore dei lavoratori dipendenti non agricoli.

Nel solo caso in cui, al momento della presentazione della domanda, si rilevi il mancato utilizzo del flusso E-Mens da parte del datore di lavoro, si dovrà richiedere al lavoratore la documentazione attestante le informazioni indispensabili alla liquidazione dell'indennità, con le stesse modalità indicate, per quanto attiene alla liquidazione delle prestazioni di Ds e mobilità, nella circolare n. 28/2007 (autocertificazione dei dati retributivi e contrattuali, ultime buste paga, ecc.).

Note:

(1) In precedenza per il calcolo della retribuzione media globale giornaliera erano assunti a riferimento valori convenzionali «26 e 25» per gli operai, «30» per gli impiegati (circ. n. 134382/1982, punto 9).

(2) «orario contrattuale», «retribuzione teorica», «numero di mensilità annue», «giorni retribuiti» e percentuale part-time sono informazioni contenute nel flusso E-Mens e visualizzabili da Processo Soggetto Contribuente > Mensilizzazione denunce retributive > «E-Mens: Visualizzazione totale annuo».

(3) Il numero delle mensilità aggiuntive è indicato in millesimi, vale a dire che nel caso di 13 mensilità sarà indicato il valore 13.000. Tale formulazione consente di rappresentare anche tipologie per le quali la determinazione delle retribuzioni ultramensili risultino determinate da un calcolo più complesso. Ad esempio per quelle categorie per le quali la mensilità aggiuntiva preveda la corresponsione dell'importo corrispondente a 200 ore a fronte di un numero di ore di lavoro mensili pari a 173, il valore da indicare sarà uguale a 13.156 (12 mensilità + 200/173).